N. 67 del 8 Maggio 2012

CIRCOLARE A.F.

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Imposta erariale sugli aeromobili privati – le novità contenute nella legge di conversione al DL 16/2012

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che nel testo del Ddl. di conversione del DL 16/2012 è prevista: i) l'introduzione di una "tassa di lusso" per i passeggeri di aerotaxi; ii) la riduzione della misura dell'imposta erariale sugli aeromobili privati, introdotta dall'art. 16 co. da 11 a 15-bis del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011). In relazione al primo punto, con l'aggiunta del co.10-bis al citato art. 16, è prevista l'istituzione della tassa "di lusso" per i passeggeri degli aerotaxi: l'imposta è dovuta da ciascun passeggero al momento di effettuazione di ogni tratta (è a carico del passeggero ed è versata dal vettore) ed è stabilita in misura pari a 100,00 euro per le tratte non superiori a 1.500 Km e a 200,00 euro per quelle superiori a 1.500 Km. Contestualmente sono apportate delle modifiche alla disciplina dell'imposta erariale sugli aeromobili privati : i) si riducono gli importi da pagare (ad esempio per gli aeroplani fino a 1000 kg si pagava 1,5 euro al kg, ora si pagheranno 75 centesimi). **Nuovi importi anche per gli elicotteri** (l'imposta dovuta era pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso, ora è parificata a quella degli aeromobili maggiorata del 50%). Si allarga, inoltre, la platea dei velivoli esenti: vi rientrano anche quelli storici, cioè immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre 40 anni; gli aeromobili di costruzione amatoriale, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo; si consente agli aeromobili immatricolati all'estero di permanere sul suolo italiano fino a 45 giorni senza il pagamento dell'imposta. La Legge di conversione del DL 16/2012 stabilisce, inoltre, che le novità si applicano in maniera retroattiva, ossia a far data dall'entrata in vigore della manovra Monti (6 dicembre 2011 per il decreto-legge e 28 dicembre 2011 per la legge di conversione). Tuttavia, chi ha già pagato, potrà recuperare in compensazione le somme in eccesso al prossimo certificato di revisione dell'aereo. A vigilare sul corretto assolvimento di tali obblighi fiscali saranno Guardia di finanza e autorità aeroportuali.

L'imposta sui velivoli privati introdotta dall'art. 16 decreto "salva Italia"

La manovra Monti ha assoggettato ad imposta gli aeromobili privati di cui all'art 744 del codice della navigazione (ovvero tutti gli aeromobili che non sono velivoli militari, di proprietà dello Stato o comunque impiegati in servizi istituzionali di polizia o di un altro servizio di Stato) immatricolati nel registro aereonautico nazionale.

OSSERVA

Il registro aeronautico nazionale è tenuto dall'Ente nazionale aviazione civile – ENAC e vi possono essere iscritti gli aeromobili che appartengono, in tutto o in parte maggioritaria (art. 756 cod. nav.):

- a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.

Non possono essere iscritti nel registro gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati (articolo 751 cod. nav.). L'iscrizione nel registro è condizione per l'ammissione alla navigazione (articolo 749 cod. nav.).

Velivoli esclusi dal tributo in parola

Gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati

Gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione

Gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation

Gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell'aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'associazione nazionale paracadutisti d'Italia

Gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita

2

Le misure annuali della tassa variano a seconda che si tratti di velivoli, elicotteri ovvero, alianti, motoalianti, autogiri e aerostati.

Imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel Registro aereonautico nazionale			
Tipologia di aeromobili	Peso al decollo (espresso in KG)	Misura dell'imposta	
Velivoli	Fino a 1000	Euro,1,5 al Kg	
	Fino a 2.000	Euro 2,45 al Kg	
	Fino a 4.000	Euro 4,25 al Kg	
	Fino a 6.000	Euro 5,75 al Kg	
	Fino a 8.000	Euro 6,65 al Kg	
	Fino a 10.000	Euro 7,10 al Kg	
	Oltre 10.000	Euro 7,55 al Kg	
Elicotteri	Fino a 1000	Euro 3,00 al Kg	
	Fino a 2.000	Euro 4,90 al Kg	
	Fino a 4.000	Euro 8,50 al Kg	
	Fino a 6.000	Euro 11,50 al Kg	
	Fino a 8.000	Euro 13,30 al Kg	
	Fino a 10.000	Euro 14,20 al Kg	
	Oltre 10.000	Euro 15,10 al Kg	
Alianti, motoalianti,	-	Imposta erariale in misura fissa	
autogiri e aerostati		pari ad Euro 450	

L'imposta è dovuta da coloro che, dai pubblici registri, risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile. Chi ne abbia l'uso a diverso titolo, ad esempio tramite un contratto di locazione, di noleggio aeronautico o di comodato, non è tenuto al pagamento dell'imposta (che cadrà quindi sul proprietario o sul titolare di altro diritto reale sul bene).

OSSERVA

L'imposta è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso.

Il comma 14-bis dell'art. 16 del DL 201/2011, stabiliva, anche, che la nuova imposta si applicasse anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale la cui sosta territorio italiano si protraeva oltre 48 ore.

Le modifiche contenute nel Ddl di conversione del DL n. 16/2012

Come anticipato in premessa, **nel testo del Ddl. di conversione del DL n. 16/2012 è stata prevista, non soltanto l'introduzione di un'imposta erariale per i passeggeri di aerotaxi**, ma, anche, la **riduzione della misura dell'imposta sugli aeromobili privati**. In relazione agli **elicotteri,** l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50% (in precedenza, l'imposta era fissata nella misura pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso). Per gli alianti, i motoalianti e gli aerostati, invece, l'imposta dovuta rimane fissata ad Euro 450.

Imposta erariale sugli	aeromobili privati immatricolati	nel Registro aereonautico
nazionale (modifiche intervenute DL n. 16/2012		
Tipologia di aeromobili	Peso al decollo (espresso in KG)	Misura dell'imposta
Velivoli	Fino a 1000	Euro 0,75 al Kg
	Fino a 2.000	Euro 1,25 al Kg
	Fino a 4.000	Euro 4,00 al Kg
	Fino a 6.000	Euro 5,00 al Kg
	Fino a 8.000	Euro 6,65 al Kg
	Fino a 10.000	Euro 7,10 al Kg
	Oltre 10.000	Euro 7,55 al Kg
Elicotteri	Fino a 1000	Euro 1,125 al Kg
	Fino a 2.000	Euro 1,875 al Kg
	Fino a 4.000	Euro 6,00 al Kg
	Fino a 6.000	Euro 7,50 al Kg
	Fino a 8.000	Euro 9.975 al Kg
	Fino a 10.000	Euro 10,65 al Kg
	Oltre 10.000	Euro 11,325 al Kg
Alianti, motoalianti,	-	Imposta erariale in misura
autogiri e aerostati		fissa pari ad Euro 450

La Legge di conversione al DL 16/2012 prevede, inoltre, che siano **esenti dall'imposta in esame, oltre ai velivoli sopra indicati, anche:**

- → gli aeromobili storici (si intendono tali quelli immatricolati per la prima volta nei registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre 40 anni);
- → gli aeromobili di costruzione amatoriale;
- → gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla L. n. 106/1985

Infine, è stato stabilito che **l'imposta trova applicazione sugli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale la cui sosta si protragga in via continuativa per 45 giorni** (nella versione originaria al DL era previsto, invece, che l'imposta si applicasse per detti veicoli per soste superiori alle 48 ore).

OSSERVA

La norma, applicabile dal 28 dicembre 2011, precisa, anche, che al fine del calcolo dei giorni non si devono considerare i periodi di sosta dell'aeromobile presso i manutentori nazionali. Per tali velivoli, l'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero.

Con un provvedimento che sarà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 16/2012, l'Agenzia delle Entrate darà attuazione alle nuove disposizioni.

Modalità di assolvimento dell'imposta

Sono previste, tra l'altro, norme transitorie per l'applicazione della nuova imposta sugli aerei privati, le cui modalità di versamento sono peraltro già state attuate dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 3 febbraio 2012 e con risoluzione n. 11/E del 2012:

- → le novità in commento si applicano in maniera retroattiva, ossia a far data dall'entrata in vigore della manovra Monti (6 dicembre 2011 per il decreto-legge e 28 dicembre 2011 per la legge di conversione).
- → per gli aerei non immatricolati presso l'Enac che tra il 28 dicembre e il 2 marzo 2012 hanno sostato nel territorio nazionale per più di 45 giorni l'imposta deve essere corrisposta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Per chi avesse già pagato l'imposta secondo le previgenti regole, e quindi in eccesso, la norma di conversione al DL 16/2012 prevede che il contribuente possa compensare il credito all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità. Chi invece avesse versato meno del dovuto può regolarizzare la propria posizione entro 90 giorni senza che in questo caso siano applicate sanzioni e interessi.

La tassa di lusso per i passeggeri degli aerotaxi

Tra le modifiche apportate in sede di conversione in Legge del DL 16/2012, si segnala anche quello riguardante una **nuova imposta erariale sugli aerotaxi**. In buona sostanza, è previsto un nuovo balzello che dovrà sostenere chi, per motivi personali o di lavoro, utilizzerà i charter a noleggio per spostarsi. L'importo varia tra i 100 euro in caso di tragitto inferiore a 1.500 km e i 200 euro per distanze superiori a detta soglia.

OSSERVA

Il vettore aereo dovrà versare l'imposta all'Erario, dopo averla riscossa dal soggetto trasportato. A vigilare sul corretto assolvimento di tali obblighi fiscali saranno Guardia di finanza e autorità aeroportuali.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO